



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

**IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA**

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA l’istanza avanzata dal Sig. NADEEM MOHAMMED cittadino britannico diretta ad ottenere il riconoscimento del documento denominato “ VTCT livello 2 crediti 4, e VTCT livello 2 crediti 8, conseguito in data 26 settembre 2016 presso la Rks Solicitors Rks House – West yorkshire – Regno Unito, ai fini dell’esercizio dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e s.m.i.;

VISTA la risposta dell’Autorità competente britannica consultata tramite Internal Market System Information – IMI n. 69703 che la professione non è regolamentata e il VTCT è riconosciuto ente aggiudicatore nel Regno Unito e il titolo finale e quello di livello 3;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0351435 del 30 agosto 2017, ha comunicato al richiedente, a norma degli artt. 2

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055486– fax + fax +39 06 47055338
e-mail marco.maceroni@mise.gov.it
maria.baldoi@mise.gov.it
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



comma 1 e 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, per mancanza di titolo di studio "livello 3" qualifica finale;

VERIFICATO che la richiedente, avvalendosi della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha fornito documentazione che possa essere considerata utile al riconoscimento;

DECRETA

Art. 1

1. La domanda di riconoscimento della qualifica professionale di cui in premessa, per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, avanzata dal Signor Nadeem Mohammed cittadino inglese nato il 24 settembre 1974 a Jhelum Pakistan, è respinta in quanto non sussistono i requisiti tecnico-professionali minimi.

Art. 2

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
2. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione di cui al comma 2.

Roma, 02 maggio 2018

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)